

arguer d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Par son arrêté du 8 Mai, le Conseil d'Etat de Genève s'est borné à exécuter une loi, promulguée par le Grand Conseil, et prescrivant le dépôt des registres, objet du litige, en mains des autorités constitutionnelles qui représentent la confession catholique. Une semblable disposition ne préjuge point la question de propriété privée des dits registres, laquelle pourra toujours, comme il a été dit plus haut, être revendiquée par les recourants, s'ils s'y estiment fondés, devant les Tribunaux ordinaires. Le Tribunal fédéral n'a point à examiner cette question de propriété, puisqu'il se trouve, dans l'espèce, nanti d'un recours portant exclusivement sur des griefs de droit public.

4° Les recourants réclamant les susdits registres uniquement comme leur propriété *personnelle*, le Tribunal fédéral ne se trouve point ici en présence d'une des contestations de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses nouvelles, ou une scission de communautés religieuses existantes (Const. féd., art. 50), — contestations rentrant dans sa compétence, aux termes de l'art. 59 chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a donc point à se préoccuper du litige actuel à ce point de vue.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral  
prononce :

Le recours est écarté comme mal fondé.

23. *Sentenza del 20 dicembre 1877 nella causa Vanini.*

Vista l'istanza 16 ultimo scorso novembre colla quale, facendo capo all'art. 59 lett. a e b della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, *Giuseppe Vanini*, da Mendrisio (cantone del Ticino) detenuto e posto in accusa avanti il Tribunale delle assise come prevenuto colpevole di omicidio volontario commesso sulla persona di Pietro Den-

tella e di lesione personale volontaria recata a danno di Lorenzo Dentella, in Bergamo, il giorno 23 giugno 1862, domanda a questo Tribunale federale, che si compiaccia di ordinare :

1° « Il decreto 9 ottobre prossimo passato della camera di » accusa del cantone Ticino è annullato siccome lesivo ai » diritti costituzionali dei cittadini.

2° « L'azione penale contro Giuseppe Vanini per il ferimento avvenuto in Bergamo il 23 giugno 1862 essendo » prescritta, ogni procedura penale contro il medesimo per il » detto ferimento deve essere soppressa ed il Vanini dimesso » dal carcere. »

Letta la risposta presentata dalla ridetta camera di accusa, in data 4 corrente mese, tendente in prima linea a far dichiarare il Tribunale federale incompetente a conoscere e giudicare del ricorso in questione, e riferentesi quindi, in sede subordinata, ai considerandi che servirono di motivazione al mentovato decreto del 9 ottobre p. p.

Esaminato il decreto stesso dal quale emerge che la camera di accusa interpreta ed applica le disposizioni del codice penale Ticinese nel senso che: « trattandosi di un reato com- » messo in estero stato prevalga secondo esse il principio » della territorialità, cioè della competenza dell'autorità dello » stato ove fu perpetrato il crimine, salvo i casi di eccezione » specificati all'art. 3°; che la competenza del giudice Ticinese essendo nella fattispecie sussidiaria, essa debba ritenersi quale una continuazione dell'azione penale già iniziata » in Italia, come dalla relativa sentenza contumaciale 19 maggio 1863 della corte di assise del circolo di Bergamo, con » cui il suddetto Vanini venne condannato alla pena dei » lavori forzati a vita, etc.; che debbasi quindi riconoscere » siccome operativa nel cantone la prescrizione stabilita dalla » legge italiana, e in qualunque modo inapplicabile il disposto » all'ultimo lemma dell'art. 6 del ridetto codice penale del » cantone Ticino. »

Udita la relazione del giudice presidente delegato all'istruzione della vertenza ;

Premesso che, appoggiandosi il ricorso Vanini ad una violazione di diritti costituzionali, la competenza del Tribunale federale a giudicare sul medesimo non può essere tratta in contestazione.

Premesso che, sebbene il ricorrente non abbia specificatamente indicato i diritti costituzionali che avrebbe leso il ripetuto decreto della camera di accusa, appare tuttavia dal contesto del suo gravame aver egli inteso invocare quelli garantiti ai cittadini dall'art. 10 della costituzione cantonale Ticinese del 4 luglio 1830, così concepito:

» Nessuno può essere arrestato nè processato che in virtù della legge; nè può essere sottratto al suo giudice naturale; nè detenuto oltre 24 ore senza essere presentato al giudice competente. »

Premesso che tale disposizione non fu abrogata da nessuna delle riforme costituzionali decretate dappoi dal Gran Consiglio e dal popolo Ticinese.

Premesso che dalla logica e naturale interpretazione di questo articolo 10 si fa indubbiamente manifesto che la sola legge in virtù della quale il cittadino possa essere, nel cantone Ticino « arrestato e processato » è quella vigente nel cantone medesimo.

Premesso che, se la costituzione ha garantito al cittadino il diritto di non essere sottratto al suo giudice naturale, a maggior ragione va ritenuto avergli essa implicitamente assicurato quello « di essere giudicato colla legge del proprio paese. »

Premesso che questo medesimo principio è sanzionato altresì dall'art. 4 del codice penale Ticinese, disponendo esso, « che il cittadino Ticinese deve esser giudicato e punito colle leggi del cantone pei crimini o delitti commessi fuori di esso, quando altrove non abbia avuto luogo processo, o quando egli siasi sottratto a giudizio contraddittorio, od all'espiazione della pena, o di parte della medesima. »

Premesso che a tenore dell'art. 4 del trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti « l'extradizione non potrà aver luogo se dal fatto

» imputato, dall'inchiesta o dalla condanna in poi, secondo le leggi dello stato nel quale il prevenuto od il condannato si è rifugiato, è maturata la prescrizione della azione o della pena. »

Premesso che, anche prendendo a base di computo la messa in accusa per omicidio volontario, l'azione penale a danno del Vanini sarebbe estinta (art. 76, 77 e 288 del codice penale Ticinese) nel termine di anni venti a partire dal giorno della consumazione del crimine.

Premesso che l'art. b § 4 del ridetto codice dichiara « scritta in ogni caso l'azione penale promovibile nel cantone dopo decorsa la metà dei termini rispettivamente da lui stabiliti per la prescrizione di ciaschedun crimine o delitto. »

Premesso che il decreto in querela della camera di accusa fa esplicito appello ai disposti ed ai principii sanciti dalle leggi del regno d'Italia, ed esclude, a un tempo, espressamente l'applicazione di quelli portati dal codice penale Ticinese.

Considerando che per il suo rifiuto di applicare alla prescrizione dell'azione penale incoata contre Giuseppe Vanini i mentovati articoli 4, b e relativi del codice penale Ticinese, la camera di accusa ha violato apertamente il diritto che spetta ad ogni cittadino Ticinese di essere giudicato a stregua della legge Ticinese, e quindi il tassativo prescritto del già citato art. 10 di quella costituzione cantonale;

Il Tribunale federale  
pronuncia:

I° È ammessa l'istanza fatta da Giuseppe Vanini di Mendrisio, e annullato il decreto 9 ottobre ultimo scorso della camera di accusa del cantone Ticino.

II° Sono parimenti annullate tutte quelle altre decisioni che dal detto decreto fossero poscia procedute.

III° Giuseppe Vanini sarà immediatamente dimesso dal carcere, a meno che non vi sia per altra causa sostenuto.